

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira A. - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24415/2025 R.G. proposto da:

Ca.An., rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Catauro - ricorrente -

contro

Ca.Ga., Ca.Pa., Pi.Mi. - intimati -

avverso il decreto del Tribunale di Salerno n. 4360/2025 depositato il 17/11/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal Consigliere Rita Russo.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 18 settembre 2024, Ca.An. ha chiesto l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore del padre Ca.Ga., deducendo che quest'ultimo è affetto da patologie neurologiche e cardiologiche e non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.

Si è costituito Ca.Ga., opponendosi alla domanda, mentre Ca.Pa. e Pi.Mi., contraddittori, non si sono costituiti.

All'udienza del 19 novembre 2024 il giudice tutelare ha proceduto all'esame personale del beneficiando e ha disposto consulenza tecnica d'ufficio. Con decreto del 23 settembre 2025 il ricorso è stato respinto.

Avverso tale provvedimento Ca.An. ha proposto reclamo. Con decreto del 17 novembre 2025 il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, ha respinto il reclamo. Il Tribunale ha

ritenuto che non sussistano i presupposti dell'amministrazione di sostegno, valorizzando l'esito dell'audizione personale del beneficiando, le conclusioni della consulenza tecnica e la volontà contraria espressa dall'interessato. Ha inoltre rilevato che non sono emersi elementi idonei a dimostrare l'incapacità del reclamato di provvedere ai propri interessi.

Ca.An. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Con decreto presidenziale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio. Il ricorso è stato successivamente notificato anche al Procuratore Generale. Nessuno degli intimati ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si denuncia, ex art. 360 n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 404 cod. civ. in relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia attribuito valore decisivo alla lucidità e alla volontà contraria manifestata dal beneficiando, finendo per escludere l'operatività dell'amministrazione di sostegno in presenza di menomazioni esclusivamente fisiche. Deduce che l'istituto può essere applicato anche in assenza di deficit cognitivi, ove sussista una compromissione dell'autonomia personale tale da impedire al soggetto di provvedere ai propri interessi.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 n.5. cod. proc. civ. omesso esame di fatti decisivi. Deduce che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione proveniente dalla commissione medica INPS, dalla quale risulta il riconoscimento dell'invalidità civile al cento per cento, dello stato di handicap grave e della necessità di assistenza continua. Deduce inoltre che il giudice del reclamo avrebbe omesso di considerare l'assenza di una reale rete familiare di sostegno, le condizioni di salute, nonché alcuni episodi di condotta pericolosa attribuiti al beneficiando. Denuncia anche violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., deducendo che il Tribunale avrebbe attribuito prevalenza assoluta alle conclusioni della CTU e all'esame personale del beneficiando, senza confrontarsi con la documentazione sanitaria e medico-legale prodotta in giudizio e senza spiegare le ragioni della preferenza accordata a tali elementi istruttori.

3.- I motivi sono strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il discrimine tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione non va individuato nel diverso grado di infermità o di incapacità della persona, ma nella concreta idoneità dello strumento a soddisfare le esigenze di protezione del soggetto interessato, avuto riguardo alla flessibilità della misura e alla possibilità di modularne il contenuto in funzione delle specifiche necessità del caso concreto (Cass. n. 6079 del 2020; Cass., Sez. Un., n. 21985 del 2021). Nella medesima prospettiva è stato chiarito che la misura non è diretta a sostituire la persona fragile nelle sue scelte di vita, né a fornire una tutela patrimoniale richiesta dai familiari, ma a

garantire il benessere della persona e il migliore soddisfacimento dei suoi bisogni effettivi, nel rispetto del principio di autodeterminazione sancito dagli artt. 2 e 13 Cost. e dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Per tale ragione, questa Corte ha costantemente affermato che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti dell'amministrazione di sostegno deve essere condotto in maniera specifica e circostanziata, sia con riguardo alle condizioni di menomazione della persona sia con riguardo alla concreta incidenza di tali condizioni sulla capacità di provvedere ai propri interessi, verificando altresì se le esigenze di protezione possano essere adeguatamente soddisfatte mediante strumenti alternativi, quali un sistema di deleghe o una adeguata rete familiare e sociale di supporto (Cass. n. 21887 del 2022; Cass. n. 10483 del 2022).

Ha inoltre chiarito che il beneficiario conserva uno spazio di libertà e autodeterminazione incompressibile e che la sua volontà, quando provenga da soggetto lucido e capace di comprendere il significato delle proprie determinazioni, deve essere tenuta in particolare considerazione dal giudice, il quale può discostarsene soltanto quando ciò sia necessario per assicurare la protezione degli interessi della persona fragile (Cass. n. 7414 del 2024; Cass. n. 34854 del 2024).

Il rispetto della volontà dell'interessato assume rilievo ancora maggiore allorché le limitazioni riguardino prevalentemente il piano fisico e non siano accompagnate da una compromissione delle capacità intellettive e decisionali (Cass. n. 10483 del 2022).

Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso qualunque automatismo tra condizione invalidante e applicazione della misura, ribadendo che occorre verificare in concreto se e in quale misura la menomazione incida sulla capacità della persona di provvedere ai propri interessi e se l'esigenza di protezione non possa essere soddisfatta mediante strumenti meno invasivi della capacità di agire (Cass. n. 21887 del 2022; Cass. n. 10483 del 2022; Cass. n. 6584 del 2025). Ed infine, è stato affermato che non può farsi ricorso all'amministrazione di sostegno per il solo fatto dell'esistenza di limitazioni fisiche, quando la persona conservi adeguate capacità di comprensione, comunicazione ed espressione della propria volontà e le esigenze di supporto possano essere soddisfatte attraverso gli ordinari strumenti personali, familiari o sociali messi a disposizione dell'ordinamento (Cass. n. 6584 del 2025).

Alla luce di tali principi, il decreto impugnato si sottrae alle censure formulate.

Il Tribunale ha infatti proceduto ad una valutazione complessiva della situazione del beneficiando, valorizzando in primo luogo l'esito dell'audizione personale, nel corso della quale questi ha manifestato in modo chiaro la propria opposizione all'applicazione della misura; inoltre si è dato rilievo alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, che hanno escluso la presenza di deficit cognitivi e attestato la conservazione della capacità di giudizio e di autodeterminazione, nonché le ulteriori risultanze istruttorie acquisite nel procedimento, tra le quali la audizione dell'altro figlio.

Quanto al verbale della Commissione medica INPS, va osservato che tale documento non integra un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma costituisce un elemento probatorio. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omesso esame concerne esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, e non può essere utilmente invocato con riferimento alla valutazione o alla mancata valorizzazione di singoli mezzi di prova o documenti. Esso non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023)

Il provvedimento impugnato dà espressamente atto del deposito della documentazione INPS e delle ulteriori certificazioni mediche prodotte dalle parti; il giudice del reclamo ha tuttavia attribuito maggiore rilevanza ad altri elementi istruttori, ritenuti maggiormente rappresentativi della concreta capacità del beneficiando di autodeterminarsi e di curare i propri interessi. Ciò rientra nell'ambito di discrezionalità del giudice di merito atteso che la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 27847 del 12/10/2021).

Peraltro, la parte fa riferimento a questo documento ma senza che emerga in modo chiaro quale fosse il concreto contenuto del verbale INPS; quale specifica limitazione fosse stata accertata; in che modo tale condizione incidesse sulla capacità del beneficiario di provvedere ai propri interessi e in che termini tale questione fosse stata devoluta al Tribunale nel giudizio di reclamo.

Deve rilevarsi che nel caso in cui una persona compos mentis si trovi in una condizione di inabilità fisica, la accertata necessità di assistenza materiale non può fondare la nomina di un amministratore di sostegno in quanto è riservata alla autodeterminazione del soggetto provvedere in merito (ad esempio assumendo personale domestico) secondo una valutazione personale che, se lucida e consapevole, non può essere sindacata dal giudice.

La mera allegazione del riconoscimento dell'invalidità al cento per cento, dello stato di handicap grave e della necessità di assistenza continua non consente quindi di affermare automaticamente la sussistenza dei presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno.

Quanto al resto, si tratta di censure di merito inammissibili in questa sede.

Il ricorso deve essere conseguentemente respinto.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva nel presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2026.